

## CITTA' DI MATERA

### ORDINANZA SINDACALE N°: 292/2022

N. Protocollo: 62958/2022 del 11/07/2022

**Settore / Ufficio:** SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

**Oggetto:** Divieto di fermare i turisti o di accostarsi agli stessi per proporre o suggerire servizi di guida turistica o di accompagnatore turistico o di interprete turistico. Salvaguardia del decoro e della vi

### Il Sindaco

Premesso che:

- ogni giorno un gran numero di turisti giungono a Matera, città ad alta vocazione turistica, per visitare i Sassi, il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano e tutti gli altri beni di interesse storico, artistico ed archeologico della Città;
- l'afflusso dei turisti si concentra non solo nei Rioni Sassi ma anche nelle piazze e nelle vie principali del centro storico, oltre che in quelle zone della Città dove insistono chiese e beni monumentali o, comunque, di interesse culturale;
- secondo la classifica stilata, nel 2022, da *Booking.com*, una delle più importanti piattaforme di prenotazioni turistiche *on line*, nell'ambito del *Traveller Review Awards*, Matera risulta essere la città più ospitale del mondo;
- prima della devastazione economica e sociale provocata dal Covid-19, Matera stava attraversando un ciclo di crescita legata all'economia del turismo che non aveva eguali in Europa e almeno secondo le stime indicate in un rapporto di ricerca realizzato, nel giugno 2021, per la Camera di Commercio di Basilicata, tra il 2014 e il 2019 i pernottamenti nelle strutture ricettive della Città risultavano triplicati, passando da 244.847 a 730.434 presenze;
- dopo il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, per effetto della cessazione dello stato di emergenza, si sta registrando in Città una presenza massiccia di visitatori, destinata a crescere, esponenzialmente, in questo mese di luglio ed in quegli di agosto e settembre 2022;

Considerato che:

- di recente, con numerosi esposti è stato segnalato che, nelle strade dove c'è maggiore afflusso e passeggio di turisti e cittadini, alcune guide non autorizzate avvicinano i visitatori, con approccio molesto ed intralciandone il passaggio, per proporre di

accompagnarli, dietro pagamento di un corrispettivo, in visite guidate, individuali o di gruppo, nei Sassi di Matera e in altri siti di rilevanza turistica;

- innumerevoli sono state, poi, le segnalazioni riguardanti la condotta posta in essere dalle guide non autorizzate di accostare e fermare, con fare molesto, i turisti al sol fine di procacciare clienti ad imprese che somministrano al pubblico alimenti e bevande, come bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, gelaterie, etc..

- finanche le Associazioni di categoria del turismo, da ultimo, hanno segnalato che è diffuso in Città il fenomeno delle guide non autorizzate o dei finti informatori turistici che, con comportamenti molesti ed insopportabile petulanza, inseguono ed avvicinano i turisti, che sono in visita a Matera, per proporre, insistentemente, dietro compenso, *tour* turistici di Matera e dei Rioni Sassi;

- questo fenomeno delle guide non autorizzate e, nello specifico, il problema dell'esercizio abusivo della professione di guida turistica, è stato, altresì, affrontato, nella riunione tenutasi il 7.6.2022, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In questo incontro si è convenuto che:

*"1) Considerata la acclarata situazione di criticità derivante dalla forte presenza del fenomeno dell'abusivismo nel settore del turismo della città di Matera che potrebbe assumere connotati più preoccupanti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica si ritiene sussistano i presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente ex art 50, co 5, TUEL al fine di preservare il decoro della città nella zona Sassi, nelle more dell'adozione di un Regolamento di Polizia Locale, per la disciplina ordinaria delle attività in argomento;*

*2) la necessità per il Comune di provvedere, previa diffida, anche a revocare/sospendere la licenza a coloro che in violazione della licenza rilasciata svolgono attività nel settore turistico in assenza dei presupposti normativi;*

*3)La necessità di continuare nell'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine in raccordo con la polizia municipale; il Questore al riguardo adotterà apposita ordinanza di servizio.*

*4) Il Prefetto si impegna a convocare una nuova riunione sull'argomento una volta adottata da parte del Sindaco la suddetta ordinanza ex art 50 TUEL.";*

Ritenuto, inoltre, che:

- è necessario contrastare, con urgenza, questi indebiti comportamenti tenuti in danno dei turisti, che sono e vengono in visita nella città di Matera, da parte delle guide abusive o dei finti informatori turistici, così da evitare ogni tipo di disturbo ai medesimi visitatori ed una lesione all'immagine ed al decoro della Città;

- le condotte moleste delle guide non autorizzate intralciano, senz'altro, la regolare circolazione pedonale e veicolare, con concreti pericoli per tutti gli utenti della strada;

- i turisti che vengono, con atteggiamento molesto, avvicinati dalle guide non autorizzate, percepiscono in maniera negativa, se non addirittura ostile, l'accoglienza (turistica) offerta da Matera, contrariamente ai sopraccitati riconoscimenti che la Città ha già ottenuto, e viene loro impedito di godere ed usufruire di vie e strade pubbliche;

Dato atto che:

- a tenore dell'art. 4 della Legge regionale n. 8/1999, recante la "*Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo*", le agenzie di viaggio e turismo, se in possesso delle prescritte e debite autorizzazioni, possono svolgere anche le seguenti attività: "*a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato e abilitato ai sensi delle norme vigenti; b) l'informazione, la consulenza e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;..*";

- secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge Regionale n. 35/1998 – che disciplina le professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di Parco Nazionale – “1. L'esercizio delle professioni di cui alla presente legge, anche se svolto in modo non esclusivo e non continuativo, è subordinato all'iscrizione sugli appositi elenchi regionali. 2. L'iscrizione negli elenchi regionali consente l'esercizio delle professioni: a) di interprete, accompagnatore e animatore turistico su tutto il territorio regionale; b) per le guide turistiche, escursionistiche ed ambientali l'ambito territoriale di esercizio professionale è indicato negli elenchi regionali di cui all'art. 11 della presente legge. 3. E' condizione indispensabile, per l'esercizio delle Professioni di cui all'art. 3, l'attestato di abilitazione professionale e l'iscrizione in appositi elenchi di cui all'art. 11.”. Mentre il 2° co. dell'art. 15 della citata Legge Regionale n. 35/1998 prevede che: “ E' fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri, dei pubblici esercizi in genere e alle associazioni senza scopo di lucro, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, guida escursionistica e ambientale, accompagnatore turistico o corriere, interprete turistico e animatore turistico, soggetti privi della iscrizione nell'elenco regionale salvo le eccezioni indicate al precedente art. 5.”;

- l'esercizio senza attestato di abilitazione professionale e/o non autorizzato delle professioni di guida turistica, di guida escursionistica ed ambientale, di interprete turistico, di accompagnatore ed animatore turistico, configura gli estremi della fattispecie criminosa di cui all'art. 348 c.p.;

Preso atto che:

- occorre salvaguardare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e turisti, imponendo l'allontanamento dai luoghi occupati dalle guide abusive e/o dei finti informatori turistici che, in forma molesta ed insistente, impediscono la libera fruizione di spazi o aree pubbliche;

Visti:

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, il quale al co. 5 prevede che “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

- l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/00;

- la legge n. 689/1981 e s.m.i.;

- il D. L. n. 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/17;

- il verbale della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 7.6.2022;

- la nota prot. n. 12.B1 - Area 1^/F. 1403/16 del 31.5.22 trasmessa dal Prefetto di Matera;

Sentito il Dirigente della Polizia Locale;

## **ORDINA**

che, in considerazione delle motivazioni di cui in premessa, dalla data di approvazione e decorrenza della presente ordinanza e sino al 30 (trenta) settembre 2022, è vietato, su tutto il territorio comunale, a chiunque di fermare i turisti e/o avvicinarsi agli stessi per proporre o indicare:

- servizi, gratuiti o a pagamento, di guida turistica e/o di accompagnatore turistico e/o di interprete turistico e/o di informatore turistico;
- tour o giri turistici della città di Matera e dei Rioni Sassi, anche in forma gratuita;
- una qualche forma di assistenza e accoglienza turistica;
- bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, gelaterie o altre imprese che somministrano al pubblico alimenti e bevande.

È, altresì, vietata qualsiasi altra condotta finalizzata alla promozione ed assistenza turistica non richiesta dai turisti e dai forestieri in visita nella città di Matera che possa recare agli stessi disturbo o impedire loro di usufruire degli spazi pubblici, specie quelli del centro storico cittadino e dei Rioni Sassi.

### **DISPONE E PRECISA CHE**

deve intendersi revocata ogni altra precedente ordinanza, disciplinante le condotte moleste delle guide non autorizzate, che risulta diversa o in contrasto rispetto al presente provvedimento;

### **DISPONE ULTERIORMENTE CHE**

- i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
- l'accertamento della condotta indebita comporterà in danno dei trasgressori l'ordine di allontanamento a norma ed in conformità degli artt. 9 e 10 del D. L. n. 14/2017 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/17;
- la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio del Comune di Matera, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell'Ente.
- gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi rispettivamente nei termini di 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

### **DISPONE**

di trasmettere la presente ordinanza, al fine di darne pronta e piena esecuzione e per tutti gli aspetti di specifica competenza, a:

- Prefettura di Matera;
- Questura di Matera;
- Comando della Polizia Locale di Matera;
- Comando Provinciale Carabinieri di Matera;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Matera.

**Matera, 11/07/2022**

Il Sindaco  
**DOMENICO BENNARDI**

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Documento di Consultazione